

giunti accordi salariali dopo il 1° ottobre (intendendosi per accordi salariali anche quelli coi quali siasi solo convenuta la data di decorrenza dei nuovi salari) o che non abbiano ricevuta alcuna richiesta.

Dalla data di presentazione delle richieste perequative e in ogni modo non precedentemente al 1° ottobre per le località e categorie che non avendo concluso alcun accordo tra il 1° e il 15 ottobre abbiano ricevuto richieste di revisione.

In attesa della conclusione degli accordi salariali le Camere del Lavoro si impegnano di soprassedere ad ogni richiesta avanzata e comunque connessa con le trattative e ad intervenire per evitare ogni agitazione.

## 12.

6 dicembre 1945.

### **CONCORDATO PER LA PEREQUAZIONE DELLE RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA NELL'ITALIA DEL NORD**

In Milano.

Tra la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA;  
e la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO;

sono state concluse le trattative condotte in Torino, Roma e Milano, sotto la Presidenza del Ministro del Lavoro o di suoi delegati, tra le Delegazioni regionali composte, per parte industriale dai sigg.

per la Lombardia: ing. Falk, ing. Cazzani, dott. De Micheli, dott. Nosadini, ing. Gambirasio, ing. Zacchi;

per il Piemonte: ing. Fiorio, avv. Boccardi, ing. De Rossi Daniele, avv. Codogni, ing. De Rossi Paolo;

per la Liguria: ing. Campanella, sig. Grondona, dott. Gagliardi, dott. Boni;

per il Veneto: dott. Di Giacomo, ing. Riva, ing. Brigo, ing. Cibebe, dott. Stefani;

per l'Emilia: ing. Gaudenzi, ing. Buzzoni, avv. Roffeni, avv. Barbieri, ing. Castano, ing. Labbate, dott. Cioffi;

per la C.G.I.I.: avv. Toscani;

per la Delegazione A.I. della Confederazione stessa: comm. Rosasco, prof. Di Fenizio, dott. D'Onofrio;

e per parte dei lavoratori dai sogg.:

per la Lombardia: Alberganti, Morelli, Invernizzi, Mirri;

per il Piemonte: Rapelli, Carmagnola, Carsano, Flecchia;

per la Liguria: Negro, De Franceschi, Palenzona;

per il Veneto: Chizzotto, Guidi, Masa;

per l'Emilia: Malaguti, Lama;

per la C.G.I.L.: Di Vittorio, Lizzadri, Bitossi, Giannitelli;

per la Delegazione A.I. della Confederazione stessa: Rusca, Carcano.

Premessa.

I rappresentanti delle Camere del Lavoro e delle Associazioni degli Industriali dell'Alta Italia, assistiti rispettivamente dai rappresentanti della Confederazione Generale Italiana del Lavoro e della Confindustria;

Considerando:

1) che nella situazione eccezionale attuale del Paese è interesse reciproco di tutto il popolo italiano di risanare gradualmente l'economia nazionale e di dare il maggiore slancio possibile alla ricostruzione economica ed allo sviluppo della produzione, dal quale dipende un effettivo miglioramento del tenore di vita delle masse lavoratrici;

2) che a tale scopo è necessario porre un freno alla rincorsa rovinosa fra i salari ed il costo della vita, puntando sul graduale abbassamento dei costi di produzione e dei prezzi di vendita dei prodotti;

3) che il graduale raggiungimento degli scopi indicati richiede un periodo di tranquillità sociale e di fecondo lavoro, per cui è necessario prevenire ed eliminare i molteplici motivi di agitazioni operaie che risiedono specialmente in alcune gravi ed ingiustificabili sperequazioni di remunerazione che si sono create a causa di contingenze straordinarie fra i lavoratori dell'industria di differenti provincie e località, nonché nella necessità in cui vengono a trovarsi ripetutamente i lavoratori di chiedere aumenti di paga in relazione al continuo aumento del costo della vita;

Concordemente hanno convenuto:

a) di realizzare una perequazione nei salari e negli stipendi dei lavoratori della industria dell'Italia Settentrionale, tenendo conto delle differenziazioni tradizionali fra gruppi merceologici e zone territoriali che corrispondono generalmente a particolari esigenze di carattere economico;

b) di istituire un sistema di scala mobile sull'indennità di contingenza, opportunamente perequata, per rendere automatici, in relazione all'andamento del costo della vita, gli adeguamenti di remunerazione che risultassero necessari;

c) di ammettere metodi di lavoro e forme di pagamento che costituiscono uno stimolo per l'aumento del rendimento del lavoro e per lo sviluppo della produzione, nell'interesse dei lavoratori stessi e della collettività nazionale.

Ispirandosi ai concetti sopra accennati, le due parti hanno stipulato quanto segue:

#### Art. 1.

##### *Incasellamento per zone territoriali.*

Le paghe minime orarie per gli operai addetti alle aziende industriali nelle regioni della Lombardia, del Piemonte, della Liguria, del Veneto e dell'Emilia (al Nord della cosiddetta linea Gotica) sono fissate con le seguenti distinzioni per località con le percentuali di scarto sottoindicate e con la distinzione per gruppi merceologici di cui all'articolo seguente:

1<sup>a</sup> Zona: Milano, Genova, Torino.

2<sup>a</sup> Zona: Bologna, Venezia, Novara, Vercelli, Aosta, Asti, Varese, Como, Savona, Brescia, Alessandria, La Spezia, Savigliano, Padova, Bolzano: riduzione del 6 per cento rispetto alla Zona 1<sup>a</sup>.

3<sup>a</sup> Zona: Imperia, Belluno, Cremona, Ferrara, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia, Rovigo, Sondrio, Trento, Treviso, Udine, Verona, Bergamo, Forlì, Ravenna, Cuneo (escluso Savigliano), Vicenza, Pavia, Piacenza: riduzione dell'11 per cento rispetto alla Zona 1<sup>a</sup>.

Nelle provincie — escluse quelle di Bergamo e Pavia — nelle quali, dopo la liberazione siano stato stipulati accordi salariali che prevedono diminuzioni per i Comuni non capoluoghi, le organizzazioni locali interessate esamineranno l'opportunità di stabilire per le industrie dei Comuni stessi eventuali riduzioni salariali rispetto ai minimi di paga fissati nel presente accordo, che non debbono oltrepassare il 5 per cento, fermo restante il minimo di lire 14, stabilito per i manovali del gruppo C.

#### Art. 2.

##### *Incasellamento per gruppi merceologici.*

Gruppo Zero. — Appartengono al gruppo Zero tutte quelle categorie merceologiche le quali tradizionalmente abbiano acquisito una posizione salariale contrattuale complessivamente più favorevole di quelle del gruppo A.

Gruppo A. — Metallurgici e meccanici. Edili propriamente detti, escluse le sottocategorie e specializzazioni che tradizionalmente abbiano contratti più favorevoli. Legno (mobili, infissi, ecc.).

Gruppo B. — Gomma e conduttori elettrici. Chimici. Concia: riduzione del 4,8 per cento rispetto al gruppo A.

Gruppo C. — Fabbricazione della carta. Spazzole e pennelli. Confezioni in serie. Bottoni. Fibbie. Bigiotterie. Ceramica industriale (esclusa la ceramica artistica). Cave di sabbia e ghiaia in genere allo scoperto: riduzione del 5 per cento rispetto al gruppo B.

L'incasellamento nei gruppi A, B, C, delle categorie merceologiche non indicate espressamente verrà effettuato provincialmente, previo opportuno coordinamento regionale, avendo riferimento alla affinità dei livelli salariali contrattuali complessivi tradizionalmente acquisiti.

Gruppo T. — Appartengono al gruppo T tutte le categorie tessili.

#### Art. 3.

##### *Tabella paghe.*

Agli effetti della determinazione dei minimi di paga gli operai ai quali si applica il presente contratto vengono distinti normalmente nelle seguenti categorie alle quali si intendono riferite, per le aziende dei Gruppi A, B, C, e per le Zone 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> le retribuzioni segnate nella tabella a pag. 32.

Per i settori industriali di cui il criterio di classificazione tradizionalmente previsto dai vigenti contratti è diverso da quello sopra stabilito, le organizzazioni nazionali competenti o, in mancanza, le Confederazioni rispettive dell'Industria e del Lavoro, sentite le categorie interessate, potranno stabilire una seconda categoria di mestiere per ciascuna di quelle indicate nella tabella o un diverso criterio di classificazione sulla base della situazione tradizionale e delle caratteristiche tecniche del settore.

PAGHE ORARIE MINIME PER GLI UOMINI DI ETÀ OLTRE 20 ANNI

	1ª ZONA	2ª ZONA	3ª ZONA
<b>Gruppo A:</b>			
Operai specializzati . . . . .	21,00	19,75	18,70
Operai qualificati . . . . .	19,00	17,85	16,90
Manovali specializzati . . . . .	17,90	16,85	15,95
Manovali comuni . . . . .	16,50	15,50	14,70
<b>Gruppo B:</b>			
Operai specializzati . . . . .	20,00	18,80	17,80
Operai qualificati . . . . .	17,90	16,85	16,20
Manovali specializzati . . . . .	17,00	16,00	15,15
Manovali comuni . . . . .	15,60	14,65	14,00
<b>Gruppo C:</b>			
Operai specializzati . . . . .	19,00	17,85	16,90
Operai qualificati . . . . .	17,00	16,00	15,15
Manovali specializzati . . . . .	16,15	15,20	14,40
Manovali comuni . . . . .	14,80	14,00	14,00

Art. 4.

*Donne e minori.*

I minimi di paga base per le donne di età superiore ai 18 anni sono fissati con riferimento al minimo:

- dell'operaio qualificato per la 1ª categoria;
- del manovale specializzato per la 2ª categoria;
- del manovale comune per la 3ª categoria;

con la riduzione percentuale del 30 per cento per tutti i gruppi merceologici (A, B, C) ferme restando le percentuali più favorevoli normalmente stabilite.

I minimi di paga base per gli uomini inferiori agli anni 20 sono fissati con le seguenti riduzioni percentuali rispetto alle corrispondenti categorie di operai adulti:

- manovali specializzati dai 18 ai 20 anni . . . . . 10%
- » specializzati dai 16 ai 18 anni . . . . . 30%
- » comuni dai 18 ai 20 anni . . . . . 10%
- » comuni dai 16 ai 18 anni . . . . . 30%

Per la determinazione del minimo di paga da valere per le donne di età fra i 16 e i 18 anni e per i giovani d'ambo i sessi inferiori ai 16 anni si applicheranno gli stessi criteri fissati per gli apprendisti.

Agli effetti dell'accertamento dei rapporti proporzionali si farà riferimento:

per le donne fra i 16 e 18 anni e per le ragazze inferiori ai 16 anni alla categoria 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup>;

per i giovani inferiori ai 16 anni, alla categoria manovali comuni.

Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo.

Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopradetta si intenderà soddisfatta con l'applicazione di una eguale tariffa.

#### Art. 5.

##### *Apprendisti.*

L'apprendista di età superiore ai 18 anni, che abbia compiuto la metà del periodo di apprendistato, può essere ammesso alla prova del capolavoro ed, in caso di risultato positivo, al passaggio alla rispettiva categoria.

L'apprendista di età superiore ai 18 anni che abbia terminato il periodo di apprendistato ma non sia in grado di compiere il capolavoro riceverà la paga dell'operaio qualificato con la riduzione del 10 per cento, finché non riuscirà a compiere il capolavoro.

Per le categorie per le quali le retribuzioni degli apprendisti sono fissate in misura percentuale rispetto alle retribuzioni degli operai e delle operaie, le percentuali stesse si riferiranno ai livelli salariali di cui al presente accordo.

Per le categorie per le quali le retribuzioni degli apprendisti sono stabilite in misura fissa, esse retribuzioni saranno calcolate applicando la preesistente proporzione rispetto ai livelli salariali dal presente accordo fissati per gli operai e operaie della categoria alla quale l'apprendista passerà terminato l'apprendistato.

Qualora l'apprendista sia adibito a lavorazioni a cottimo si applicano le disposizioni previste per le altre categorie di cottimisti.

#### Art. 6.

##### *Lavori discontinui.*

Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, le retribuzioni verranno proporzionalmente maggiorate nella misura concessa agli operai di produzione aventi in precedenza uguale base salariale.

Per tali lavoratori le organizzazioni sindacali di categoria si riserveranno in prosieguo di tempo di concretare le relative tabelle.

#### Art. 7.

##### *Tabella dei minimi di paga concordati per le maestranze tessili.*

Per quanto riguarda l'industria tessile, i minimi di paga fissati nel presente accordo si applicano in tutta l'Italia del Nord, salvo le condizioni più favorevoli ai lavoratori ai sensi dell'articolo 18.

QUALIFICA	UOMINI	DONNE
Specializzati, coloristi, stampatori, incisori . . . . .	18,00	—
Altri specializzati . . . . .	17,50	11,55
Operai qualificati di 1 <sup>a</sup> categoria . . . . .	16,00	11,00
Qualificati di 2 <sup>a</sup> categoria (sopra ai 16 anni) . . . . .	15,50	10,50
Operai comuni sopra ai 18 anni . . . . .	15,00	10,00
Manovali comuni sopra ai 18 anni . . . . .	14,00	9,50
Operai qualificati al disotto dei 16 anni . . . . .	—	8,50
Operai comuni dai 16 ai 18 anni . . . . .	11,50	9,25
Operai comuni al disotto dei 16 anni . . . . .	9,00	8,00
Manovali comuni dai 16 ai 18 anni . . . . .	10,50	9,00
Manovali comuni al disotto dei 16 anni . . . . .	8,75	7,75

Nelle provincie nelle quali, dopo la liberazione, siano stati stipulati accordi salariali che prevedono diminuzioni di paga nei comuni non capoluoghi di provincia, le organizzazioni locali esamineranno l'opportunità o meno di stabilire per le fabbriche tessili dei comuni stessi eventuali riduzioni salariali, che non debbono oltrepassare il 5 per cento rispetto ai minimi di paga fissati nel presente accordo, fermo restando il minimo fissato di lire 14 per i manovali.

Art. 8.

*Cottimi.*

Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale secondo le possibilità tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire tra le parti direttamente interessate.

Il guadagno minimo del complesso dei lavoratori lavoratori a cottimo in un medesimo reparto, nei periodi normalmente considerati, non dovrà risultare inferiore al 10 per cento oltre i minimi di paga di cui al presente accordo.

Nel caso in cui un operaio, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma, per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento di detto minimo.

Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno verrà fatto a cottimo ultimato ripartendo il guadagno complessivo in parti uguali nei periodi normali di paga di cui al 2° comma ed al lavoratore saranno concessi acconti, sul presumibile guadagno, non inferiori alla paga base maggiorata della percentuale minima di cottimo.

Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia non avrà diritto al mantenimento dell'utile di cottimo.

Art. 9.

*Impiegati.*

Nelle provincie interessate al presente accordo i minimi di stipendio degli impiegati si adegueranno, con decorrenza dal 1° ottobre per le provincie di Torino e Venezia e dal 15 ottobre per le altre località, ai livelli previsti dal contratto collettivo 11 ottobre 1945 stipulato per la provincia di Milano, con gli scarti per zone di cui all'articolo 1.

Con decorrenza dal 1° dicembre 1945 saranno applicati i seguenti minimi di stipendio, valevoli per la prima zona e, per le altre, con gli scarti sopra richiamati:

Impiegati di 1ª categoria . . . . .	L. 7.500
» » 2ª categoria . . . . .	» 6.000
» » 3ª categoria . . . . .	» 4.400

Per le donne ed i minori saranno applicati gli scarti attualmente vigenti nel citato contratto di Milano, riferiti ai nuovi minimi sopra indicati.

Per l'indennità di contingenza si fa riferimento alle misure ed ai criteri stabiliti per gli operai nel presente contratto.

Art. 10.

*Contingenza donne e minori.*

La misura della indennità di contingenza per le donne e per gli uomini di età inferiore agli anni 20 sarà commisurata all'indennità di contingenza base stabilita per l'uomo di età superiore agli anni 20, secondo le percentuali seguenti:

uomo di età superiore ad anni 20 . . . . .	100%
uomo di età fra i 18 e i 20 anni . . . . .	90%
uomo di età fra i 16 e i 18 anni . . . . .	75%
uomo di età inferiore ai 16 anni . . . . .	50%
donna di età superiore ai 20 anni . . . . .	87%
donna di età fra i 18 e i 20 anni . . . . .	70%
donna di età fra i 16 e i 18 anni . . . . .	63%
dona di età inferiore ai 16 anni . . . . .	50%

Le contingenze derivanti dall'applicazione delle predette percentuali avranno applicazione dal 1° gennaio.

Le frazioni di indennità giornaliera di contingenza risultanti dall'applicazione delle percentuali elencate saranno arrotondate ai centesimi 50 superiori.

Art. 11.

*Variazioni dell'indennità di contingenza, secondo la scala mobile.*

Viene stabilito che l'indennità di contingenza varierà nel tempo in proporzione alle variazioni del costo della vita, quali risulteranno dai numeri indici appositamente calcolati per tutte le province interessate secondo le norme tecniche di cui all'apposito allegato. Questo allegato, che sarà parte integrante del presente accordo, sarà elaborato da una apposita Commissione paritetica, costituita in Milano e composta di due rappresentanti industriali e due rappresentanti dei lavoratori, e che si avvarrà della collaborazione di esperti tecnici scelti dalle due parti.

Il Presidente sarà scelto di comune accordo tra persone di riconosciuta autorità in materia.

Art. 12.

*Frequenza di variazioni dell'indennità di contingenza, inizio delle variazioni ed epoca di riferimento.*

L'indennità di contingenza verrà variata di tre mesi in tre mesi, rimanendo in tali intervalli immutata. Il primo adeguamento verrà fatto in base alla variazione degli indici 1° gennaio 1946 rispetto a quelli 1° ottobre 1945 ed avrà applicazione per il periodo 1° gennaio-31 marzo 1946. Il successivo adeguamento avrà luogo il 1° aprile 1946 in base alle variazioni che gli indici a tale data presenteranno rispetto ai precedenti del 1° gennaio 1946 ed avrà applicazione per il periodo 1° aprile-30 giugno 1946 e così di seguito.

Art. 13.

*Numeri indici e periodi di rilevazione.*

I numeri indici di cui sopra saranno determinati in base alle modalità tecniche di cui al citato allegato, prendendosi per indice pari a (100%) quello del 1° ottobre 1945, riferito al costo medio nel bilancio familiare — quale definito nell'allegato predetto — nel mese di settembre 1945.

Il numero indice al 1° gennaio 1946 sarà analogamente rilevato in base ai valori medi per il periodo 1° ottobre-15 dicembre 1945. Il numero indice al 1° aprile sarà rilevato in base ai dati medi del periodo 16 dicembre 1945-15 marzo 1946 e così di seguito.

Il numero indice sarà unico per l'intero ambito di ciascuna provincia e sarà calcolato a cura di una Commissione paritetica composta di due rappresentanti per ciascuna parte e presieduta da persona di riconosciuta autorità in materia statistica e secondo le norme di carattere generale stabilite nell'allegato di cui all'articolo 11.

Art. 14.

*Applicazione convenzionale delle variazioni del numero indice all'indennità di contingenza.*

Le variazioni percentuali del numero indice saranno tradotte in variazioni percentuali dell'indennità di contingenza (cioè dell'importo da versarsi per tale titolo al lavoratore) moltiplicando le variazioni per coefficienti convenzionalmente stabiliti di:

per i lavoratori uomini di età superiore agli anni 20: coefficiente 2;

per le lavoratrici di età superiore agli anni 20 e per i lavoratori d'ambo i sessi di età inferiore agli anni 20: coefficiente 1,75.

Conseguentemente ad una variazione dell'1 per cento del numero indice sarà variata rispettivamente del 2 per cento e 1,75 per cento l'indennità di contingenza corrisposta ai lavoratori appartenenti ai raggruppamenti qui sopra specificati.

Le variazioni saranno calcolate sempre sulle contingenze basi.

Art. 15.

*Perequazione delle contingenze basi.*

Le contingenze di fatto superiori a lire 107 per l'uomo di età superiore ad anni 20 ed in proporzione per gli altri raggruppamenti per sesso e per età saranno ridotte di un importo corrispondente all'aumento di salario conseguito dal lavoratore per effetto del presente contratto.

L'eventuale residuo delle contingenze di cui al comma precedente, come pure tutte le altre eccedenze delle contingenze di fatto rispetto a quelle risultanti dal presente accordo (articolo 16) saranno assorbite dalle eventuali successive variazioni in aumento di tali ultime contingenze.

In caso di variazioni in meno del numero indice, detti residui ed eccedenze saranno ridotte delle stesse cifre assolute applicate in detrazione della contingenza.

Nelle località in cui le contingenze siano superiori al limite indicato al primo comma del presente articolo e siano espressamente comprensive di quote suppletive forfettarie per carichi di famiglia, le associazioni territoriali competenti provvederanno a discriminare dette quote. Tali quote non sono suscettibili di assorbimento e seguiranno il trattamento delle altre quote suppletive per capi famiglia e per familiari a carico.

#### Art. 16.

##### *Determinazione delle contingenze basi.*

Le contingenze basi su cui si calcoleranno le variazioni del 1° gennaio 1946 saranno stabilite, in ciascuna provincia, con riferimento ad una contingenza convenzionale tipo ricavata dalla media dei costi di vita delle quattro province di Milano, Torino, Mantova e Rovigo.

Fatta pari a lire 100 tale contingenza convenzionale, le contingenze basi risulteranno dal rapporto dei singoli costi di vita provinciali rispetto al predetto costo di vita medio col massimo di lire 107 ed il minimo di lire 85.

Fino al 31 dicembre resteranno ferme le contingenze di fatto depurate delle quote di assorbimento di cui all'art. 15, elevando a lire 85 quelle che fossero inferiori, con riferimento all'uomo di età superiore ad anni 20 ed in proporzione per gli altri raggruppamenti per esso e per età.

#### Art. 17.

##### *Quote suppletive per capi famiglia e familiari.*

Le quote suppletive per capi famiglia e per i familiari a carico, nelle località ove sono previste nei contratti esistenti, resteranno invariate e corrisposte secondo i criteri vigenti, separatamente dagli altri elementi della retribuzione, in attesa di una eventuale trasformazione ispirata a criteri mutualistici.

La quota suppletiva familiare della donna capo famiglia sarà fissata in misura tale che il totale: quota suppletiva + indennità base, risulti uguale per l'uomo e per la donna capo famiglia. Si considera capo famiglia la donna che percepisce gli assegni familiari, salvo che altro membro convivente nella famiglia percepisca esso stesso le sopraddette quote suppletive.

#### Art. 18.

##### *Frazionamento delle contingenze.*

Le indennità di contingenza si intendono a tutti gli effetti frazionabili ad ora in rapporto ad un orario giornaliero ragguagliato ad otto ore od al maggiore orario contrattuale proprio di particolari categorie di lavoratori che effettuano lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (guardiani, custodi, autisti, ecc.).

Per ogni ora di lavoro straordinario sarà aggiunta alla paga base, maggiorata dalle percentuali contrattuali, una quota oraria della indennità di contingenza.

Art. 19.

*Coordinamento con le condizioni collettive di migliore favore.*

Le disposizioni del presente contratto che regolano i minimi di paga e l'indennità di contingenza si considerano inscindibili, nell'ambito di ciascuna delle due voci (minimi di paga e contingenza).

Eventuali regolamentazioni concordate su ciascuna di dette voci, più favorevoli ai lavoratori, rimangono in vigore, fermo restando quanto stabilito all'articolo 15 circa gli assorbimenti e conguagli reciproci tra retribuzione e contingenza.

Le organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati hanno facoltà entro 20 giorni dalla data del presente accordo di esercitare diritto di opzione, per la disciplina di ciascuna voce secondo il presente contratto, o per quella esistente, o di concordare quegli adattamenti che risultassero necessari.

Art. 20.

*Coordinamento con le condizioni individuali di fatto.*

I minimi di paga di cui al presente accordo assorbono, fino alla concorrenza del loro importo i maggiori guadagni di cottimo nonché tutti gli eventuali soprassoldi, premi mancati cottimi, consolidati cottimi, elargizioni continuative, adeguamenti, indennità, carovita, ecc. in atto.

Il datore di lavoro, una volta operata la perequazione salariale di cui all'accordo presente, conserverà ai singoli lavoratori le eventuali migliori condizioni, già concesse individualmente per riconosciuti meriti entro i limiti seguenti: le maggiori paghe basi, in cifre assolute già concesse individualmente saranno mantenute integralmente fino ad un ammontare orario di lire 2 per gli uomini; di lire 1,50 per le donne superiori agli anni 20 e di lire 1 per le donne inferiori ai 18 anni e gli uomini inferiori a 16 anni.

L'eccedenza sarà mantenuta per il 50 per cento della stessa.

S'intendono pertanto assorbite dalle nuove paghe basi quelle maggiori condizioni collettivamente concesse di fatto o per effetto di precedenti contratti nell'ambito di singoli reparti o sezioni o gruppi di lavoratori.

I nuovi minimi di paga sono comprensivi della maggiorazione del 2 per cento di cui all'articolo 10 decreto-legge luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384 e delle indennità di cui al decreto-legge luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 503.

Art. 21.

*Normalizzazione dei rapporti sindacali.*

Le organizzazioni interessate alla presente trattativa hanno concordemente convenuto che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere concluso esclusivamente tra le due organizzazioni sindacali centrali o periferiche degli industriali e dei lavoratori.

Art. 22.

*Durata.*

Il presente contratto rimane in vigore per tutte le categorie dei lavoratori della industria dell'Alta Italia fino a quando non sarà sostituito da singoli contratti nazionali

di categoria. Alla data di entrata in vigore del nuovo contratto nazionale di categoria, il presente contratto cessa automaticamente di avere vigore per la categoria a cui il nuovo contratto nazionale si riferisce.

## PROTOCOLLO

Categoria edili.

Gli imprenditori di opere pubbliche dichiarano di dare al presente accordo applicazione provvisoria nella fiducia che gli organi governativi tengano conto dei nuovi aggravii di costo per gli appalti in corso ed adottino tempestivamente i relativi provvedimenti.

La organizzazione dei lavoratori prende atto.

*Allegato n. 1*

### CRITERI PER IL CALCOLO DEGLI INDICI DEL COSTO DELLA VITA

*Relazione della Commissione paritetica nominata ai sensi dell'art. 11 del "Concordato per la perequazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria del Nord".*

La Commissione, formata dai professori Albino Uggé e Libero Lenti per la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA e dal dott. Arnaldo Baroni e prof. Marcello Boldrini per la CONFEDERAZIONE GENERALE DEL LAVORO, si è radunata nei giorni 18, 20 e 21 dicembre 1945 ed ha preso visione del Concordato per la perequazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria dell'Italia del Nord. All'inizio della prima seduta i quattro membri soprannominati hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 11, alla scelta, di comune accordo, del proprio Presidente nella persona del dott. Giuseppe Pietro Mazzoleni, capo dei servizi statistici del Comune di Milano che, interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina.

La Commissione ha esaminato i vari articoli del concordato, soffermandosi in particolare su tutti quelli che hanno riferimento al compito della Commissione, vale a dire alla compilazione dell'allegato del concordato e alla formazione ed uso dei numeri indici del costo della vita di cui all'articolo 11.

A proposito dell'articolo 16 la Commissione ha ritenuto opportuno precisare la interpretazione che essa crede si debba dare al testo, a prima vista non chiaro, dell'articolo stesso. La Commissione unanimemente riconosce che la contingenza base è di lire 100 e che questa si deve adottare immutata in tutte le province in cui il costo della vita, espresso dalla spesa familiare per il bilancio tipo del periodo base, sia uguale alla media del costo della vita nel periodo base nelle province di Milano, Torino, Mantova e Rovigo. Non sorge quindi il problema se calcolare i numeri indici per famiglia-tipo, come è ragionevole fare, oppure per un singolo soggetto, dato che è irrilevante, a tutti i fini, l'ammontare assoluto della spesa, mentre interessano esclusivamente i rapporti temporali e spaziali tra i costi della vita.

La Commissione ha stabilito di adottare una famiglia-tipo composta di 5 persone; e precisamente: 2 coniugi di media età; 2 bambini ed una persona anziana. Per questo gruppo familiare-tipo è stata fissata una dieta alimentare mensile nonché la composizione dei singoli capitoli di spesa riguardanti il vestiario, riscaldamento e luce, abitazione e varie.

Per quanto riguarda l'alimentazione la Commissione decide di adottare una dieta media calcolata su un fabbisogno di circa 2.200 calorie giornaliere per un maschio

adulto, corrispondente a 8.500 calorie circa per tutta la famiglia, e composta di alimenti attualmente disponibili sui vari mercati. I generi costituenti la dieta sono indicati nella tabella seguente:

Pane . . . . .	Kg. 40,000 per mese
Riso . . . . .	» 16,000 » »
Pasta . . . . .	» 6,000 » »
Olio . . . . .	» 0,500 » »
Legumi secchi (fagioli comuni) . . . . .	» 1,000 » »
Patate . . . . .	» 6,000 » »
Carne bovina . . . . .	» 5,500 » »
Salame fresco . . . . .	» 0,500 » »
Pesce . . . . .	» 1,000 » »
Formaggio grana . . . . .	» 0,500 » »
Formaggio molle fuso . . . . .	» 1,500 » »
Burro . . . . .	» 1,000 » »
Lardo . . . . .	» 0,500 » »
Uova . . . . .	N. 30 » »
Latte . . . . .	Lit. 24,000 » »
Zucchero . . . . .	Kg. 0,750 » »
Vino comune . . . . .	Lit. 15,000 » »
Verdura . . . . .	Kg. 24,000 » »
Frutta . . . . .	» 10,000 » »
Sale grosso da cucina . . . . .	» 0,750 » »
Salsa di pomodoro . . . . .	» 0,750 » »

La Commissione ritiene che nelle città di mare debba tenersi conto di un alto consumo di pesce e che perciò sia data facoltà alle Commissioni locali incaricate del calcolo del numero indice di sostituire parte del consumo della carne bovina con pesce, nella proporzione di 1 chilo di carne contro 3 di pesce.

Per quanto riguarda il capitolo vestiario, la Commissione, tenendo conto delle disponibilità attuali e delle prospettive di importazione, ha calcolato una disponibilità annua per ogni famiglia di 5 persone di Kg. 10 di materie tessili, dei quali Kg. 3 di lana, Kg. 1 di raion e Kg. 6 telerie varie. Raggiungiamo a mese detti quantitativi corrispondono a:

- Kg. 0,250 di laneria pari a m. 0,50 al mese per famiglia;
- Kg. 0,088 di raion pari a m. 0,75 al mese per famiglia;
- Kg. 0,500 di madapolan pari a m. 4,20 al mese per famiglia.

Per le calzature è stato previsto un consumo annuo di 3 paia di scarpe per bambini (tomaia vitello, suola di gomma, misura 26), un paio per uomo (tomaia vitello e suola di gomma), un paio per donna (pelle tipo scamosciato, suola cuoio).

Sono state previste inoltre quattro risuolature per bambini e tre risuolature per adulti. Si hanno pertanto i seguenti consumi medi mensili per famiglia:

- scarpe per bambini (misura 26): paio 0,250 vitello suola gomma;
- scarpe per uomo adulto: paio 0,090 vitello suola gomma;
- scarpe per donna adulta: paio 0,090 scamosciato suola cuoio;

risuolature per bambini: paia 0,350 gomma;  
 risuolature per adulto: paia 0,250 cuoio.

Inoltre sono state previste tre confezioni di abiti all'anno:

- 1 da uomo corrispondente a 0,08 mensili;
- 1 da donna corrispondente a 0,08 mensili;
- 1 da ragazzo corrispondente a 0,08 mensili.

Per quanto riguarda il capitolo della spesa per l'abitazione la Commissione si è riferita al numero medio delle stanze occupate, nei centri dell'Italia settentrionale con popolazione di 20.000 abitanti e più, secondo il censimento del 1931, da famiglie operaie, che risulta di 2,5 circa per famiglia. Tale media è superiore a quella di Milano che è di 1,9; ciò che è naturale, tenuto conto che l'affitto per locale è più elevato nelle grandi città. Si deve tener presente che l'attività edilizia dopo il 1931 si è orientata specialmente verso le abitazioni di 2-4 locali. Pertanto è stata ammessa come attendibile una media odierna di 2,5.

Per quanto riguarda il capitolo riscaldamento e luce la Commissione ha considerato che una famiglia di 5 persone abbia da confezionare 10 minestre al giorno per complessivi litri 5 e debba consumare nella cottura degli altri cibi una quantità di energia pari a quella occorrente per ottenere a bollitura di altri 3 litri di acqua. Si calcola che i complessivi 8 litri d'acqua debbano essere portati all'ebollizione e fatti bollire per mezz'ora. Assunte notizie da esperti, sono risultati i seguenti fabbisogni alternativi:

Legna comune	Gas (3.200 cal.)	Energia elettrica
Kg. 3	mc. 0,5	Kwh. 2,0

Per il riscaldamento, ammesso che la famiglia operaia provveda a riscaldare un ambiente per 4 mesi all'anno, è risultato, da informazioni assunte, un fabbisogno teorico di legna di 10 quintali. Di fatto le assegnazioni sono minori nei grandi centri (q.li 3); e per quanto anche in questi si possa contare su una certa introduzione di legna al di fuori delle assegnazioni, il consumo non potrà raggiungere i 10 quintali calcolati.

Per i centri minori è ritenuto che le disponibilità siano più alte: perciò facendo una media è sembrato opportuno assegnare alla famiglia, per il riscaldamento di una sola stanza, q.li 5 di legna.

Ragguagliando il consumo al mese, si è ottenuto:

Legna per riscaldamento . . . . . Kg. 42

Per cottura cibi:

Legna . . . . .	» 90
Energia elettrica . . . . .	Kwh. 60
Gas . . . . .	mc. 15

Per la cottura dei cibi, in base ai fabbisogni giornalieri già indicati, occorrerebbero mensilmente, cucinando con sola legna, Kg. 90 legna; cucinando con solo gas, mc. 15; cucinando con sola energia elettrica Kwh. 60. Si suppone che effettivamente la famiglia-tipo ricorra a tutte le tre fonti di energia e perciò nella tabella dei consumi, si introducono per le cucine quantità pari a 30 chilogrammi mensili di legna, mc. 5 di gas e Kwh. 20 di energia elettrica.

Per l'illuminazione si suppone che le ore di accensione siano in inverno 5 di sera e 1 di mattina e 2 serali in estate, cioè in media 4 ore al giorno, che la famiglia usi lampade elettriche di 440 watt e che la lampada, resti accesa per tutte le 4 ore in una

stanza e per 2 ore in una seconda stanza; il consumo mensile risulta di Kwh. 7,2. Nel bilancio di Milano con base 1928 = 100, si presumeva un consumo di Kwh. 8,3. Il consumo presunto dalla Commissione si ritiene dunque attendibile. In complesso, per riscaldamento e luce, si ha un consumo totale di legna di Kg. 72, di gas mc. 5 e di energia elettrica Kwh. 27,2.

Per quanto riguarda le spese varie, la Commissione ha osservato che nei bilanci-tipo italiani le notizie statistiche disponibili sono per lo più sommarie e scarsamente attendibili. Perciò essa si è trovata nell'impossibilità di fare un elenco completo e si è limitata a scegliere un assortimento di beni e di servizi di più generale consumo, che si ritengono abbastanza rappresentativi. I generi e servizi scelti con i corrispondenti consumi medi mensili, sono elencati qui di seguito:

corse tranviarie: n. 4 giornaliera (2 sole nei giorni festivi) pari a 110 al mese, di cui 50 a tariffa ridotta, 50 a tariffa normale, 10 a tariffa festiva;

giornali: n. 360 all'anno pari a 30 mensili;

visite mediche a domicilio: n. 5 all'anno (non fornite dalla mutua), pari a 0,45 mensili;

medicines: sale amaro, 1 purga al mese, gr. 25; cotone idrofilo, Kg. 0,3 all'anno, mensili gr. 25; alcool denaturato, Kg. 0,5 all'anno, mensili gr. 45; sciroppo ipofosfiti (tipo Fellow), 3 flaconi all'anno per complessivi gr. 600, mensili gr. 50, acido acetilsalicilico (tipo aspirante), n. 4 tubetti all'anno, pari a 80 pastiglie, mensili 7 pastiglie;

sapone: Kg. 1,5 mensili;

lisciva: Kg. 1 mensili;

cancelleria: matite 12 annuali, 1 mensile; penne 6 annuali, 0,5 mensile; pennini 50 annuali, 4 mensili; quaderni 12 annuali, 1 mensile, fogli protocollo 80 annuali, 6 mensili;

stoviglie: piatti 10 annuali, 0,4 mensili; bicchieri 5 annuali, 0,2 mensili; pentole 2 annuali, 0,16 mensili;

sigarette: n. 6 al giorno tipo nazionale, mensili 180;

cinematografo rionale, oppure di 2<sup>a</sup> visione, 16 ingressi mensili.

Per le località, ove il servizio tranviario cittadino non esiste, la voce riguardante le spese tranviarie verrà soppressa.

La Commissione fa rilevare che il tesseramento non fornisce la totalità dei cibi previsti nella tabella dei consumi alimentari, né tutta la legna, né tutte le sigarette che sono state assegnate nei rispettivi capitoli di spesa. Pertanto detti consumi totali dovranno essere mese per mese ripartiti dalle Commissioni locali in due categorie distinte secondo le assegnazioni effettive e cioè consumi coperti col tesseramento e consumi soddisfatti con acquisti sul mercato libero o di borsa nera. Nel calcolo della spesa si moltiplicano le quantità acquistate con tessera per i prezzi ufficiali e le quantità acquistate sul mercato libero per i prezzi liberi e di borsa nera. La spesa alimentare mensile complessiva risulterà così dalla somma delle spese parziali per acquisti mediante tessera e senza tessera. Altrettanto dicasi per la legna e le sigarette.

La Commissione fa anche rilevare che in alcune città il gas non veniva distribuito nel mese di settembre 1945, cioè nel mese da adottare come base per il calcolo dei numeri indici. Per tali località nel mese di settembre si computerà un prezzo unitario uguale a quello del gennaio 1946. Infine nelle località che non godono di distribuzione di gas, si supporrà che la cottura dei cibi venga fatta usando in parti uguali legna ed energia elettrica.

Per facilitare alle Commissioni delle provincie di Milano, Torino, Mantova e Rovigo, in un primo tempo e, successivamente, a tutte le altre Commissioni provinciali dell'Alta Italia, il calcolo della spesa per il bilancio familiare, giusto i criteri esposti in questa relazione, la Commissione ha creduto opportuno di far seguire un esempio di calcolo, avente semplicemente valore indicativo, per la città di Milano, con riferimento al mese di settembre 1945.

È compito delle Commissioni provinciali di sostituire nelle varie tabelle ai prezzi unitari milanesi i prezzi locali, di eseguire moltiplicazioni per le quantità fisse per tutte le provincie e di sommare i risultati.

Seguono 2 allegati: a) allegato al Concordato per le perequazioni delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria del Nord; b) esempio di calcolo.

*Allegato A*

ALLEGATO AL CONCORDATO PER LA PEREQUAZIONE DELLE RETRIBUZIONI DEI LAVORAYORI DELL'INDUSTRIA DEL NORD

Elementi base per la costruzione del numero indice del costo della vita da servire per la scala mobile applicata all'indennità di contingenza

A) SPESE PER L'ALIMENTAZIONE

G E N E R I	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ MENSILE	QUANTITÀ ASSEGNATA COL TESSERAMENTO		QUANTITÀ ACQUI- STATA SUL MER- CATO LIBERO O BORSA NERA		IMPORTO	
			Prezzi unitari	Quan- tità	Prezzi unitari	Quan- tità		
Pane . . . . .	Kg.	40,00	—	—	—	—	—	
Riso . . . . .	»	16,00	—	—	—	—	—	
Pasta . . . . .	»	6,00	—	—	—	—	—	
Olio . . . . .	»	0,500	—	—	—	—	—	
Patate . . . . .	»	6,00	—	—	—	—	—	
Legumi secchi (fagioli comuni)	»	1,00	—	—	—	—	—	
Carne bovina . . . . .	»	5,500	—	—	—	—	—	
Salame fresco . . . . .	»	0,500	—	—	—	—	—	
Pesce . . . . .	»	1,00	—	—	—	—	—	
Formaggio grana . . . . .	»	0,500	—	—	—	—	—	
Formaggio molle fuso . . . . .	»	1,500	—	—	—	—	—	
Burro . . . . .	»	1,00	—	—	—	—	—	
Lardo . . . . .	»	0,500	—	—	—	—	—	
Uova . . . . .	N.	30,00	—	—	—	—	—	
Latte . . . . .	lit.	24,00	—	—	—	—	—	
Zucchero . . . . .	Kg.	0,750	—	—	—	—	—	
Vino . . . . .	lit.	15,00	—	—	—	—	—	
Verdura . . . . .	Kg.	24,00	—	—	—	—	—	
Frutta . . . . .	»	10,00	—	—	—	—	—	
Sale grosso da cucina . . . . .	»	0,750	—	—	—	—	—	
Salsa pomodoro . . . . .	»	0,750	—	—	—	—	—	
SPESA TOTALE L. . . .								

B) SPESA PER IL VESTIARIO

GENERI	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ MENSILE	PREZZO UNITARIO	SPESA MENSILE
1° Telerie:				
Madapolam cotone per biancheria alt. cm. 90 peso gr. 120. . . . .	m.	4,20	—	—
2° Lanerie:				
Tessuto cardato misto da uomo alt. cm. 150 peso gr. 500 . .	m.	0,50	—	—
Tessuto di raion da donna alt. cm. 90 peso gr. 120. . . . .	m.	0,75	—	—
3° Confezione:				
Vestito per uomo . . . . .	confezione	0,08	—	—
Vestito per donna . . . . .	»	0,08	—	—
Vestito per ragazzo . . . . .	»	0,08	—	—
4° Scarpe:				
Scarpe per uomo adulto vitello suola gomma . . . . .	paia	0,09	—	—
Scarpe per donna tipo scamosciato suola cuoio . . . . .	»	0,09	—	—
Scarpe per bambino, misura 26, vitello, suola gomma . . . . .	»	0,25	—	—
5° Risuolatura:				
Per scarpe uomo . . . . .	risuolat.	0,25	—	—
Per scarpe ragazzo . . . . .	»	0,25	—	—
			SPESA TOTALE L. . . . .	

C) SPESA PER AFFITTO DELL'ABITAZIONE

Spesa annuale = 2,6 stanze — prezzo medio annuo per stanza

Spesa mensile =  $\frac{\text{Spesa annuale}}{12}$  L. . . . .

D) RISCALDAMENTO E LUCE

SPESE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ MENSILE	PREZZO UNITARIO	SPESA MENSILE
1. Per riscaldamento:				
legna { assegnazione . . . . .	ql.	—	—	—
legna { mercato libero . . . . .	»	—	—	—
TOTALE . . . . .	»	0,42	—	—
2. Per cottura cibi:				
legna . . . . .	ql.	0,30	—	—
gas . . . . .	mc.	5	—	—
energia elettrica . . . . .	Kwh.	20	—	—
3. Per illuminazione:				
energia elettrica . . . . .	Kwh.	7,2	—	—
			SPESA TOTALE L. . . . .	

## E) SPESE VARIE

GENERI	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ MENSILE	PREZZO UNITARIO	SPESA MENSILE
1. Tram:				
A tariffa ridotta . . . . .	corse	50	—	—
A tariffa normale . . . . .	»	50	—	—
Festivi . . . . .	»	50	—	—
2. Giornali . . . . .	N.	30	—	—
3. Spese scolastiche:				
Matite . . . . .	»	1	—	—
Penne . . . . .	»	0,5	—	—
Pennini . . . . .	»	4	—	—
Quaderni . . . . .	»	1	—	—
Foglio protocollo . . . . .	»	6	—	—
4. Terraglie e bicchieri:				
Piatti . . . . .	»	0,4	—	—
Bicchieri . . . . .	»	0,2	—	—
Pentole . . . . .	»	0,16	—	—
5. Spese sanitarie:				
Visite mediche a domicilio . . . . .	»	0,45	—	—
Sale amaro . . . . .	gr.	25	—	—
Cotone idrofilo . . . . .	»	25	—	—
Alcool denaturato . . . . .	»	45	—	—
Sciroppo ipofosfiti (tipo Fellow) . . . . .	»	50	—	—
Aspirina (in pastiglie) . . . . .	N.	7	—	—
6. Igiene e bucato:				
Sapone comune . . . . .	Kg.	1,5	—	—
Liscivia . . . . .	»	1	—	—
7. Divertimenti:				
con tessera . . . . .	N.	30	—	—
Sigarette a borsa nera . . . . .	»	100	—	—
TOTALE . . . . .	»	180	—	—
Cinematografi . . . . .	»	16	—	—
			SPESA TOTALE L. . . . .	

## F) RIASSUNTO DELLE SPESE FAMILIARI NEL MESE DI .....

A) Spesa per l'alimentazione . . . . .	L. . . . .
B) Spesa per il vestiario . . . . .	» . . . . .
C) Spesa per l'abitazione . . . . .	» . . . . .
D) Spesa per riscaldamento e luce . . . . .	» . . . . .
E) Spese varie . . . . .	» . . . . .
F) SPESA TOTALE . . . . .	L. . . . .

## ESEMPIO DI CALCOLO - SPESA PER L'ALIMENTAZIONE

Consumi alimentari di una famiglia tipo di 5 persone con le corrispondenti spese a Milano nel mese di settembre 1945, considerando che una parte dell'approvvigionamento è fatta sul mercato controllato e una parte sul mercato libero.

GENERI	QUANTITÀ MENSILE	QUANTITÀ ASSEGNATE COL TES- SERAMENTO	DIFFERENZA ACQUISTATA AL MERCATO LIBERO O A BORSA NERA	PREZZO UFFICIALE	PREZZO MEDIO DI MERCATO LIBERO O A BORSA NERA	IMPORTO L.
Pane . . . . . kg.	40,00	27,750	—	18,00	—	499,50
	—	—	12,250	—	49,15	602,09
Riso . . . . . »	16,00	5,00	—	11,00	—	48,96
	—	—	11,00	—	48,96	538,56
Pasta . . . . . »	6,00	5,00	—	22,00	—	110,00
	—	—	1,00	—	90,00	90,00
Olio . . . . . »	0,500	—	—	—	—	—
	—	—	0,500	—	725,00	362,50
Patate . . . . . »	6,000	—	—	—	—	—
	—	—	6,000	—	29,69	178,14
Legumi secchi (fagioli comuni) »	1,00	—	—	—	—	—
	—	—	1,00	—	112,92	112,92
Carne bovina (1) . . . »	5,500	—	—	—	—	—
	—	—	5,500	—	428,78	1.358,29
Salame fresco . . . . »	0,500	—	—	—	—	—
	—	—	0,500	—	600,00	300,00
Pesce . . . . . »	1,00	—	—	—	—	—
	—	—	1,00	—	220,00	220,00
Formaggio grana . . . »	0,500	—	—	—	—	—
	—	—	0,500	—	935,57	467,79
Formaggio molle fuso »	1,500	0,500	—	176,00	—	88,00
	—	—	1,00	—	320,63	320,63
Burro . . . . . »	1,00	0,500	—	250,00	—	125,00
	—	—	0,500	—	758,60	379,30
Lardo . . . . . »	0,500	0,400	—	58,00	—	23,20
	—	—	0,100	—	664,46	66,45
Uova . . . . . »	30	—	—	—	—	—
	—	—	30	—	22,03	660,90

(1) Il prezzo è riferito alla polpa senz'osso.

GENERI	QUANTITÀ MENSILE	QUANTITÀ ASSEGNATE COL TES- SERAMENTO	DIFFERENZA ACQUISTATA AL MERCATO LIBERO O A BORSA NERA	PREZZO UFFICIALE	PREZZO MEDIO DI MERCATO LIBERO O A BORSA NERA	IMPORTO L.
Latte * . . . . . lit.	24,00	15,50	—	15,00	—	247,50
	—	1,800	—	22,25	—	40,05
	—	—	5,700	—	27,75	158,18
Zucchero . . . . . kg.	0,750	0,750	—	75,00	—	56,25
	—	—	—	—	—	—
Vino comune . . . . . lit.	15,00	—	—	—	—	—
	—	—	15,00	—	89,88	1.348,20
Verdura (2) . . . . . kg.	24,00	—	—	—	—	—
	—	—	24,00	—	33,44	802,56
Frutta (2) . . . . . »	10,00	—	—	—	—	—
Sale grosso da cucina . »	0,750	—	—	—	—	—
	—	—	0,750	—	148,97	111,73
Salsa di pomodoro . . »	0,750	—	—	—	—	—
	—	—	0,750	—	250,00	187,50
TOTALE L. . . . .						11.018,04



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale  
 portale della contrattazione



(2) Il prezzo medio è stato ottenuto in base al calcolo stabilito per il numero indice con base giugno 1928 = 100.

(\*) È stato tenuto conto anche della distribuzione straordinaria di un barattolo di latte evaporato (Kg. 0,450 netto) pari a Kg. 0,900 di latte comune spettante solamente alle persone dai 19 ai 65 anni.

SPESE MENSILI NON ALIMENTARI DI UNA FAMIGLIA TIPO DI CINQUE PERSONE

	Lire
<b>B) Alloggio :</b>	
spesa mensile per un locale L. 42 mensili, per 2,5 locali . . . . .	105,00
	105,00
<b>C) Riscaldamento - luce:</b>	
legna segata al q.le L. 850 per Kg. 72 . . . . .	612,00
gas per mc. 5 a L. 2 . . . . .	10,00
energia elettrica Kwh 27,5 a L. 4,56 . . . . .	125,00
	747,00
<b>D) Vestiario:</b>	
da uomo m. 0,50 per 1400 . . . . .	700,00
da donna m. 0,75 per 260 . . . . .	195,00
madapolam m. 4,20 per 200 . . . . .	840,00
<b>Calzature - riparazioni:</b>	
scarpe da uomo 0,088 per 2500 . . . . .	220,00
scarpe da donna 0,088 per 2800 . . . . .	246,00
scarpe da bambino 0,250 per 1100 . . . . .	275,00
risuolature per bambini 0,350 per 180 . . . . .	63,00
risuolature per adulti 0,250 per 220 . . . . .	55,00
<b>Confezioni - abiti:</b>	
abiti da uomo 0,08 per 2000 . . . . .	160,00
abiti da donna 0,08 per 800 . . . . .	64,00
abiti da ragazza 0,08 per 1500 . . . . .	120,00
	2.938,00
<b>E) Spese varie:</b>	
tram 110 per 2,50 . . . . .	275,00
giornali 30 x 2 . . . . .	60,00
visite mediche 0,45 per 200 . . . . .	90,00
<b>Medicinali:</b>	
sale amaro gr. 25 per 5 (ettogrammo) circa (1) . . . . .	4,25
cotone idrofilo 25 per 100 . . . . .	40,00
alcool per disinfezione . . . . .	33,75
sciroppo iposfosfici 50 per 76 . . . . .	38,00
aspirina - 7 pastiglie . . . . .	17,50

(1) Bustine già confezionate.

Segue: SPESE MENSILI NON ALIMENTARI DI UNA FAMIGLIA TIPO DI CINQUE PERSONE

	Lire
<b>Cancelleria:</b>	
matite 1 per 15 . . . . .	15,00
penne 0,5 per 5 . . . . .	2,50
pennini 4 per 1,60 . . . . .	6,40
quaderni 1 per 20 . . . . .	20,00
<b>Stoviglie:</b>	
piatti 0,4 per 95 . . . . .	38,00
bicchieri 0,2 per 22 . . . . .	4,40
pentole 0,16 per 425 . . . . .	68,00
<b>Igiene e bucato:</b>	
sapone comune 1,5 per 70 . . . . .	105,00
lisciva 1 per 70 . . . . .	50,00
<b>Sigarette - Nazionali:</b>	
con tessera 80 per 2 . . . . .	160,00
a borsa nera 100 per 3 . . . . .	300,00
<b>Cinematografi:</b>	
n. 16 per 15 . . . . .	240,00
	1.567,80
<b>RIASSUNTO DELLE SPESE FAMILIARI NEL MESE DI SETTEMBRE 1945 A MILANO</b>	
A) Spesa per l'alimentazione . . . . .	10.018,40
B) Spesa per l'abitazione . . . . .	105,00
C) Spesa per riscaldamento e luce . . . . .	747,00
D) Spesa per il vestiario . . . . .	2.938,00
E) Spese varie. . . . .	1.567,80
F) Spesa totale . . . . .	15.376,20

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale  
Portale della Contrattazione.it

0a | 0( aaeO^} daf  
0[ & { ^} d A | ^\caaf AaeA | | ca^ a^ | aef } d aaeze a } ^ fa

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PARITETICA CENTRALE PER IL CALCOLO  
DEL COSTO DELLA VITA A MILANO, TORINO, MANTOVA E ROVIGO

La Commissione — composta dal Presidente dr. G.P. Mazzoleni e dai membri prof. Libero Lenti e Albino Uggè in rappresentanza della Confederazione degli Industriali e dal prof. Marcello Boldrini e dr. Arnaldo Baroni per la Confederazione Generale del Lavoro — si è riunita il giorno 28 gennaio 1946 alle ore 17 ed ha preso in esame i calcoli del costo della vita per il mese di settembre 1945 nelle quattro provincie base di Milano, Torino, Mantova e Rovigo.

Dopo un minuto esame voce per voce dei bilanci presentati dalle quattro provincie, nonchè riscontro parziale dei calcoli, e rettificati alcuni errori, la Commissione ha accettato i seguenti dati di spesa:

Milano	L. 17.595,54
Torino	» 18.078,45
Mantova	» 16.435,09
Rovigo	» 14.460,00

Si è provveduto poi al calcolo della spesa media delle quattro provincie, che è risultato in L. 16.642. Questo dato dovrà essere comunicato dalle due Confederazioni alle Commissioni paritetiche delle singole provincie, adunate in base all'art. 15 del Concordato, affinché ciascuna di esse determini la contingenza base per la rispettiva provincia.

Capitolo di esempio

Per Milano si opera come segue: facendo il rapporto tra la spesa della provincia di Milano calcolata in L. 17.595,54 e la spesa media di L. 16.642,00 si ottiene il rapporto percentuale di L. 105,73. Pertanto in base all'art. 15 del concordato, spetterà alle maestranze della provincia di Milano una indennità di contingenza base di Lire 105,73.

Per Torino: la spesa è di L. 18.078,45 da dividere per la spesa media di Lire 16.642,00 il che dà un rapporto di L. 108,64.

Però, per il disposto dell'art. 16 del concordato deve essere ridotta a L. 107.

Per Mantova: la spesa è di L. 16.435,09 da dividere per la spesa media di L. 16.642,00 il che dà un rapporto di L. 98,75. Ciò rappresenta la contingenza base per la provincia di Mantova.

Per Rovigo: la spesa è di L. 14.460 da dividere per la spesa media di L. 16.642, il che dà un rapporto di L. 86,88 corrispondente a L. 86,88 quale contingenza base per la provincia.

Le contingenze basi risultanti per le singole provincie vanno applicate nell'ambito del territorio della provincia a decorrere dal 1° gennaio, previa variazione del costo della vita del periodo 1° ottobre-15 dicembre 1945, in confronto a quello del mese di settembre. Tale indennità di contingenza resterà invariata fino al 31 marzo. A decorrere dal 1° aprile si applicherà la contingenza base colla variazione del costo della vita del periodo 15 dicembre-15 marzo 1946, rispetto al costo risultante al mese di settembre.

Il tutto coll'applicazione dei coefficienti previsti dall'art. 14.

La Commissione centrale ha di fatto esaurito il suo compito. Ma essa resta in carica per chiarire eventuali incertezze delle commissioni provinciali, e risiede presso l'Ufficio statistica del comune di Milano.